

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **30/1970** (ECLI:IT:COST:1970:30)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **BONIFACIO**

Camera di Consiglio del **10/02/1970**; Decisione del **12/02/1970**

Deposito del **23/02/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **4882**

Atti decisi:

N. 30

ORDINANZA 12 FEBBRAIO 1970

Deposito in cancelleria: 23 febbraio 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 50 del 25 febbraio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale (nel testo vigente anteriormente alla legge 5 dicembre 1969, n. 932), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1968 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Lorenzetti Vecelio, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che l'ordinanza del pretore di Recanati propone una questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale (nel testo vigente prima della modifica apportata dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1969, n. 932), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione definisce "grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ricevere la nomina del difensore di fiducia";

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 148 del 1969, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, nella parte in cui fa divieto agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore di fiducia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale (nel testo vigente anteriormente alla legge 5 dicembre 1969, n. 932) nella parte in cui tale disposizione definisce "grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ricevere la nomina del difensore di fiducia", sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e 24, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.